

Allegato "A" al fascicolo 10566

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I - Norme generali

Capo I

Denominazione - Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1) E' costituita, ai sensi degli artt. 2602, 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società a responsabilità limitata in forma di società consortile, con attività esterna, secondo quanto previsto dagli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, denominata "**COMUNICA Soc. Cons. a r.l.**".

Art. 2) La Società consortile ha sede legale in Imola (BO) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti al Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque, sia in Italia che all'estero, unità locali, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3) La durata della Società Consortile è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo an-

ticipato scioglimento deciso dall'Assemblea dei soci, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea medesima.

Art. 4) La società ha scopo prevalentemente consortile. Essa realizza l'organizzazione comune delle imprese socie consorziate per la ottimizzazione delle capacità tecniche, amministrative e gestionali dei singoli soci per rilevare, organizzare e gestire tutte le esigenze di comunicazione delle associate e delle Amministrazioni controllanti.

La società consortile avrà quindi per oggetto l'esercizio, prevalentemente a favore dei soci, delle attività di comunicazione, relazioni pubbliche, cura dell'immagine, marketing; lo studio e la realizzazione di strategie e piani di comunicazione, di immagine e di relazioni pubbliche, ufficio stampa, raccolta, selezione e diffusione di informazioni per la stampa sia scritta che audiovisiva, elaborazione di testi, creazione e produzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, di audiovisivi, corsi di formazione in comunicazione, organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni (inclusa la ricerca degli sponsor), fiere e mostre, sondaggi, ricerche di mercato, istituzionali, demoscopiche e monitoraggi sui mezzi di comunicazione, realizzazione di pubblicazioni, brochure, house organ aziendali, studi grafici, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pub-

blicitarie, predisposizione, edizione, distribuzione di libri, riviste, giornali, non quotidiani.

Alla società è demandato il compito di provvedere, nell'interesse dei soci, alla esecuzione delle attività indicate al presente articolo ed a tale scopo potrà intrattenere con fornitori di beni e servizi e con le diverse Amministrazioni interessate, tutti i rapporti opportuni ed in genere fare e svolgere quelle attività, atti e negozi che si rendessero necessari allo scopo.

La società potrà inoltre eseguire direttamente ed indirettamente ogni altra operazione connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5) Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle Imprese competente.

Capo II

Capitale

Art. 6) Il capitale sociale è determinato in euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), costituito dalle quote versate dai soci consorziati, ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile e potrà essere aumentato o di-

minuito secondo le norme di legge.

La società potrà acquisire finanziamenti da parte dei soci, fruttiferi ed infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, come pur potrà acquisire versamenti in conto capitale. Quando non diversamente ed espressamente deliberato, le somme date a mutuo, da parte dei soci alla società, si intendono improduttive di interessi.

Tali facoltà saranno esercitate con l'obbligo del rispetto dei limiti legali per il loro esercizio.

Art. 7) Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 8) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi (anche se società controllate o controllante del cedente) né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci da assumersi senza tenere conto delle quote possedute dal socio cedente.

Spetta in tal caso al socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Capo III

Obblighi del socio - Recesso - Esclusione

Art. 9) I soci sono obbligati, oltre al versamento delle quote sottoscritte, alle seguenti prestazioni:

- mettere a disposizione della società consortile, sempre in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti in appositi regolamenti approvati dall'Assemblea, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2;

- provvedere, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, al rimborso, in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti per l'esecuzione delle attività.

Il socio è altresì obbligato:

a) a rimborsare le spese sostenute dalla società consortile per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;

b) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali;

c) a favorire gli interessi della Società Consortile;

d) a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per tramite di terzi costituitesi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, ed in via non solidale fra loro, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo, l'adempimento delle obbligazioni della Società consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli Istituti e/o Aziende di Credito finanziatori, e So-

cietà finanziaria per l'esecuzione dei lavori.

La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi.

Art. 10) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categorie delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo nella determinazione del valore della

quota la valutazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 del Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società; esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 11) Il socio può essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

a) qualora abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della società consortile;

b) qualora non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

c) qualora abbia interessi contrari alla Società Consortile.

Qualora l'esclusione non abbia luogo di diritto, essa deve essere decisa dall'Organo Amministrativo.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione instaurando il giudice arbitrale di cui al presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della partecipazione del socio escluso, che avverrà in base alle regole stabilite per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso legale, come previsto dall'art. 10.

TITOLO II

Capo I

Organi statutari - Assemblea

Art. 12) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

Art. 13) Le convocazioni delle assemblee sono fatte dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata, tele-

fax o e-mail spedito ai soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e vi partecipino o siano informati l'Amministratore Unico, ovvero tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ed il Sindaco, se eletto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

Art. 14) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente, da almeno quindici giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico

o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età, o da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea, nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono costate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Capo II

Organo Amministrativo

Art. 17) Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea e, per la prima volta gli Amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

La durata in carica dell'Organo Amministrativo, è stabilita all'atto della nomina.

La società può essere alternativamente amministrata:

- da un amministratore Unico; oppure
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri secondo quanto è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, i cui componenti

possono operare solamente con metodo collegiale.

La scelta circa il sistema di amministrazione è rimessa alla volontà dei soci.

Il componente o i componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina;
- c) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione ed anche in assenza di giusta causa;
- d) sono rieleggibili;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile, qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione;
- f) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina od anche successivamente.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato rico-

stituito.

Qualora decada l'intero Consiglio e nessuno degli Amministratori convochi l'Assemblea, così come nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico e questi non esegua la convocazione, spetterà al Sindaco, se nominato, provvedere in merito e qualora ciò non avvenga alla convocazione può provvedere uno qualsiasi dei soci.

Art. 18) Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci, e può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco, se nominato.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riu-

nione, qualora l'avviso sia spedito con lettera raccomandata, ovvero, qualora l'avviso sia trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione deve fissare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e il Sindaco, se nominato. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso a maggioranza dei Consiglieri presenti. Il Presidente, di volta in volta, nomina un segretario scelto anche tra estranei del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su appo-

sito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di propria esclusiva competenza ai sensi dell'art. 2475 del Codice Civile o di altre disposizioni di legge e di statuto, può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori (che assume in tal caso la veste di Amministratore delegato), determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

La precedente delega di poteri può essere conferita anche al Presidente e/o al Vice Presidente, che in tal caso assumono anche la veste di Amministratore delegato.

Art. 19) Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Art. 20) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede

e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di nomina di un Amministratore Unico, allo stesso;

b) nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione:

b.1 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato;

b.2 - nell'ambito dei poteri conferiti, allo o agli Amministratori delegati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 21) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che i soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, ad ogni membro dell'Organo Amministrativo o all'intero Consiglio. Qualora il compenso sia determinato in un importo globale per tutto il Consiglio di Amministrazione quest'ultimo stabilisce, con apposita delibera, il modo di riparto tra i suoi membri del compenso, anno per anno. In mancanza di determinazione del compenso si intende che i componenti dell'Organo Amministrativo vi abbiano rinunciato.

I soci potranno inoltre, con apposita decisione, attribuire una indennità di fine mandato; in tal caso la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 22) Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà gestionali salvo quanto dalla legge e dal presente statuto è riservato all'Assemblea dei soci.

Capo III

Sindaco e revisione legale dei conti

Art. 23) Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea, si procederà alla nomina di un Sindaco unico o di un Revisore legale dei conti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2477 del Codice Civile.

TITOLO III

Bilancio

Art. 24) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo predispone il bilancio secondo le norme contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere comunicato eventualmente al Sindaco con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea generale or-

dinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione del Sindaco.

Art. 25) Gli eventuali avanzi netti di esercizio dedotte almeno il 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fino al limite di legge, saranno accantonati ad apposita riserva o saranno distribuiti ai soci, in base a quanto stabilito dall'Assemblea.

TITOLO IV

Liquidazione e scioglimento

Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea dei soci se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

TITOLO VI

Controversie

Art. 27) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la validità e/o efficacia delle pattuizioni qui contenute, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere Assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale

del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà Imola.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c., la decisione sul merito di un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle rego-

le fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole di tutti i soci.

TITOLO VII

Norma di rinvio

Art. 28) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.